



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**DI **ROMA**SEZIONE **59**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ **DI CARLO** **REMO** **Presidente**☐ **LORENZO** **SABRINA** **Relatore**☐ **DEL SIGNORE** **AGOSTINO** **Giudice**☐☐☐☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1237/12
depositato il 25/01/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X IVA-OP.IMPONIB. 2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRAP 2005
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

DC

difeso da:

AVV CARTONI BERNARDO
V.E.D'ARBOREA 30 00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 59

REG.GENERALE

N° 1237/12

UDIENZA DEL

26/02/2015

ore 10:00

SENTENZA

N° 7280/58/15

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02.02.15

Il Segretario

All'udienza del 26.02.2015 la causa veniva assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: Chiedeva che venisse dichiarato nullo o venisse annullato l'atto impugnato con vittoria di spese;
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate di Roma III: Chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ritualmente dinanzi all'adita Commissione, CD
impugnava l'avviso di accertamento n. X relativo a contributi previdenziali, IRAP ed IVA per il periodo d'imposta 2005 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma III con il quale gli veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta oggetto di verifica ai fini IRAP ed IVA e conseguentemente veniva accertato un reddito di impresa ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

A sostegno del ricorso deduceva la lesione del diritto alla difesa, violazione dell'art. 7 legge n. 212/00, nonché che vi erano stati degli errori nella ricostruzione delle transazioni e della base imponibile, il difetto di motivazione, nonché la carenza di potere.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ribadiva la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Guardia di Finanza di Roma, Nucleo operativo ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale DC esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti via internet.

Tale verifica si inseriva all'interno dell'attività progettuale denominata "E-Commerce" ed era indirizzata a prevenire, ricercare ed accertare le violazioni della normativa tributaria scaturenti dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti che, comportandosi in via continuativa e di fatto da imprenditori commerciali ai sensi degli articoli 55 e seguenti del TUIR, dell'art. 4 del DPR n. 633/72 hanno esercitato attività di vendita attraverso i principali portali on line.

Nel corso della verifica il sig. D dichiarava che, essendosi trovato in ristrettezze economiche, aveva venduto orologi di sua proprietà e di non essere a conoscenza del fatto che per vendere attraverso il portale E-bay, occorresse essere titolare di partita IVA e, conseguentemente istituire le scritture contabili.

L'Ufficio contestava, dunque, al contribuente, attesa l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta oggetto di verifica:

- Ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP un reddito di impresa e un valore della produzione netta non dichiarati pari ad € 2.783,98;
- Ai fini dell'IVA, un volume d'affari non dichiarato pari ad € 3.479,98 e conseguente IVA dovuta pari ad € 696,00.

Ciò posto, deve intanto rilevarsi che nessuna lesione al diritto di difesa si è verificata nel caso che ci occupa, atteso che, come si comprende dal p.v.c., anche se non è stato allegato materialmente il CD-ROM trasmesso ai verificatori dal sito Ebay, il contenuto del CD-ROM è stato trasfuso nel processo verbale di contestazione.

Passando ad esaminare il merito del caso che ci occupa, giova intanto puntualizzare che la nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, perché l'articolo 51 del TUIR intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195 c.c., anche se non strutturate in forma di impresa e prescinde quindi dal requisito organizzativo, fondamentale per la qualificazione civilistica di impresa.

L'attività di intermediazione effettuata su portali di vendita on line qualifica, pertanto, l'attività di impresa, quando vi sia un numero rilevante di transazioni: i proventi, di conseguenza, sono redditi di impresa e non redditi diversi, anche se manca l'"organizzazione".

Ritiene la Commissione che nessun dubbio possa esistere nel connotare come reddito di impresa quello conseguito dal ricorrente.

A tale conclusione depone, intanto, la circostanza che è lo stesso contribuente che, nel corso della verifica, ha riconosciuto di vendere orologi acquistati anche al mercatino dell'usato per poi rivenderli, ponendo oggettivamente in essere un'attività di impresa, così come definita dall'art. 2195 c.c., ossia come "attività intermediaria nella circolazione dei beni", svolta in modo abituale ancorché non esclusiva.

In secondo luogo e soprattutto, il numero rilevante di transazioni (54 per l'anno 2005, 891 e 259 per l'anno 2006, 152 e 292 per l'anno 2007), a seguito delle quali il ricorrente percepiva importi sia in euro che in dollari, evidenziano come il requisito dell'abitudine fosse insito nell'attività posta in essere dal ricorrente.

A questo proposto deve sottolinearsi come la Suprema Corte, nel trattare proprio un caso simile a quello di specie, ha sostenuto che la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 del DPR n. 917/86 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva.

R

L'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all'esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cass. n. 27211/2006).

Deve concludersi, dunque, che l'attività esercitata con e-bay dal ricorrente di vendita di orologi, proprio in considerazione del numero delle operazioni, sia qualificabile come reddito di impresa e non possa connotarsi quale prestazione occasionale.

In ultimo, deve osservarsi che nessun errore è stato commesso dai verificatori nella ricostruzione delle transazioni di rilevanza tale da inficiare l'ammontare complessivo dei ricavi accertati nel pvc.


Quanto agli asseriti errori nell'assoggettamento ad IVA dei ricavi accertati, la Commissione ritiene corretto l'operato dell'Ufficio che, in mancanza di documentazione fornita dal contribuente, assume che le cessioni di beni il cui corrispettivo sia stato corrisposto con la valuta EURO siano da intendersi come compiute in Europa e quindi assoggettabili ad IVA; le cessioni pagate con la valuta DOLLARO, invece, si assumono cessioni all'esportazione e dunque non imponibili ai fini IVA.


Alla luce delle osservazioni esposte, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato sotto tutti i profili dedotti e, quanto alle spese del giudizio, per il principio della soccombenza, seguono il ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Roma III che si liquidano in complessivi euro 597,38.

Roma, 26.02.2015


L'Estensore


Il Presidente